
	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6-7 giugno 2013 Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

**SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
REGIONI A STATUTO ORDINARIO**

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6-7 giugno 2013 Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

Sentenza: n. 64 del 12 aprile 2013

Materia: Interventi in zone sismiche – incolumità pubblica – protezione civile

Limiti violati: art. 117, terzo comma, Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Governo

Oggetto: dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 24 febbraio 2012, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche» e successive modificazioni).

Le disposizioni censurate modificano la l.r. 27/2003 prevedendo che agli interventi nei territori regionali interessati da opere di consolidamento degli abitati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61 del d.P.R. 380/2001 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”(art. 1, comma 6-bis); le autorizzazioni previste dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 6-bis non si applicano ai progetti e alle opere di modesta complessità strutturale, privi di rilevanza per la pubblica incolumità, individuati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione sismica regionale di cui all'articolo 67 (art. 1, comma 6-ter).

Tali disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di pubblicazione del previsto provvedimento della Giunta regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione (art. 1, comma 2).


Esito:

Motivi di censura

Le disposizioni censurate sono in contrasto con i principi fondamentali contenuti negli artt. 61 e 94 del d.P.R. 380/2001 il cui art. 61 prevede che, nei territori comunali nei quali lo Stato o la regione abbia disposto interventi di consolidamento, l'esecuzione di opere e lavori diversi da quelli di ordinaria manutenzione è subordinata al rilascio della preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico regionale; l'art. 94 specifica, in relazione alle zone sismiche, che non si può avviare alcun lavoro «senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.

Questione fondata

Ripercorre la normativa statale in materia di interventi di consolidamento in zone sismiche. In base agli articoli 61 e 94 del d.P.R. 380/2001, nei territori interessati da simili interventi, nessun opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione (art. 61), e, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione. Il principio della previa autorizzazione scritta di cui all'art. 94 del d.P.R. 380/2001 trae il proprio fondamento dall'intento unificatore del

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6-7 giugno 2013 Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

legislatore statale, orientato ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l'ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui ugualmente compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali (182/2006).


La recente normativa adottata dal legislatore statale in materia di popolazioni colpite da eventi sismici (l. 122/2012) conferma la necessità di intervento unificatore richiamato dalla giurisprudenza della Corte.

La modestia delle costruzioni interessate dalla deroga – la cui valutazione è rimessa all'individuazione da parte della Giunta regionale – non muta in modo significativo i termini del problema, perché ne risulta ugualmente la lesione del principio fondamentale della previa autorizzazione scritta per l'inizio dei lavori, di cui al menzionato art. 94 del d.P.R. 380/2001.

Decisione della Corte

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della l.r. Veneto 9/2012, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 ai procedimenti in corso.

Estensore nota: Maria Cefalà - Annalisa Pelucchi

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6-7 giugno 2013 Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

Sentenza: n. 65 del 12 aprile 2013

Materia: Orari degli esercizi commerciali – autorizzazioni commerciali

Limiti violati: articolo 117, primo comma e secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Governo

Oggetto: articoli 3 e 4 della legge della Regione Veneto 27 dicembre 2011, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio e disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali)

L'art. 3 detta disposizioni sugli orari degli esercizi commerciali: dopo aver rimesso gli orari delle attività di commercio al dettaglio alla libera determinazione degli esercenti, detta una serie di limitazioni e restrizioni sugli orari di apertura, imponendo l'obbligo di chiusura domenicale e festiva, riconoscendo ai comuni la possibilità di accordare deroghe.

L'art. 4 prevede che, nelle more dell'approvazione della nuova normativa regionale in materia di commercio al dettaglio su area privata e, comunque, entro e non oltre il termine di un anno dalla sua entrata in vigore, tutti i procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali sono sospesi, compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge.


Esito:

Art 3: Contrasto con la normativa statale (d.l. 201/2011, che ha modificato il d.l. 223/2006), in base alla quale le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza obbligo di chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio. La normativa statale in materia si qualifica come norma di liberalizzazione, direttamente vincolante anche nei confronti dei legislatori regionali.

La disposizione regionale, introducendo vincoli e restrizioni in termini di orari di apertura e di giornate di chiusura degli esercizi commerciali, si pone in contrasto con la disciplina nazionale di liberalizzazione e quindi anche in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Questione fondata

La disposizione si pone in contrasto con quanto disposto dalla normativa statale, e in particolare dall'art. 3, comma 1, lettera *d-bis*), del d.l. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla l. 248/2006, modificato dall'art. 31, comma 1, del d.l. 201/2011, in base al quale le attività commerciali, come individuate dal d. lgs. 114/1998, e quelle di somministrazione di alimenti e bevande devono essere svolte senza il limite del rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6-7 giugno 2013 Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

Con la sentenza 299/2012 la Corte ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da diverse Regioni, riconducendo l'art. 31 del d.l. 201/2011 nell'ambito della materia della tutela della concorrenza; ritiene quindi la disposizione in esame contrastante con l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Art. 4: La disposizione comporta una ingiustificata restrizione della concorrenza: la sospensione del rilascio di nuovi provvedimenti autorizzatori sortisce l'effetto di cristallizzare il mercato nel suo assetto esistente e si traduce nella sospensione per un anno della libertà, costituzionalmente garantita, di accesso al mercato.

La disposizione si pone quindi in contrasto con la normativa comunitaria, che ha sottoposto a limitazioni assai stringenti la possibilità per il legislatore di subordinare l'accesso ad un'attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione (art. 9 direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 sui servizi nel mercato interno), in violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, oltre che del secondo comma, lettera e), sotto il profilo della tutela della concorrenza.

Questione non fondata


La stessa normativa statale ha fissato dei termini entro i quali comuni, province, regioni e Stato devono adeguare i rispettivi ordinamenti al principio secondo il quale l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge: è quindi la stessa normativa statale a ritenere necessario un intervento del legislatore regionale in materia. A differenza di quanto previsto dall'art. 3 (in relazione al quale la disciplina statale è di immediata applicazione), con riferimento all'art. 4 in esame, la normativa statale prevede un obbligo di adeguamento da parte del legislatore regionale.

Non ravvisa quindi lesione della competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza.

Quanto alla censura per cui la sospensione del rilascio di nuovi procedimenti autorizzatori cristallizzerebbe il mercato nel suo assetto esistente e contrasterebbe con la normativa comunitaria sui servizi nel mercato interno, osserva che la presenza di un termine finale certo entro il quale viene a cessare il periodo di sospensione rende non irragionevole il limite all'iniziativa economica privata per la salvaguardia di un bene costituzionalmente protetto (richiama su caso analogo in tema di governo del territorio la sentenza 176/2004).

Nel caso in esame, la sospensione dei procedimenti autorizzatori è funzionalmente e temporalmente collegata all'esigenza di adeguare la normativa regionale ai principi dettati dal legislatore statale con le riforme di liberalizzazione. La norma impugnata ha ad oggetto i soli procedimenti relativi alle grandi strutture di vendita, ovvero quei procedimenti autorizzatori che, in relazione alla particolare tipologia di esercizi commerciali di grandi dimensioni, vedono coinvolti in modo più rilevante anche altri interessi quali quelli urbanistici, edilizi, di impatto sulla viabilità e, in alcuni casi, anche ambientali.

La sospensione dei procedimenti, limitatamente al rilascio di autorizzazioni relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali nelle more di una riforma organica della


	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6-7 giugno 2013 Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

materia, stante, in ogni caso, la previsione del termine massimo di un anno di operatività della sospensione stessa, non costituisce un irragionevole limite all'iniziativa economica privata.

Decisione della Corte

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della l.r. Veneto 30/2011; non fondata la questione relativa all'art. 4.

Estensore nota: Maria Cefalà - Annalisa Pelucchi

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6-7 giugno 2013 Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

Sentenza: n. 66 del 12 aprile 2013

Materia: Marchio regionale di qualità – ordinamento civile

Limiti violati: articolo 117, primo comma, Cost. (sui vincoli all'esercizio della potestà legislativa di Stato e Regioni derivanti dall'ordinamento comunitario).

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Governo

Oggetto: articoli 1, commi 1 e 2, 2, 3, comma 1, lettere a), b), c), ed e), 6, 9 e 10 della legge della Regione Lazio 28 marzo 2012, n. 1 recante «Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari. Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio – ARSIAL) e successive modificazioni»

Le disposizioni censurate istituiscono e dettano la disciplina di un marchio regionale collettivo di qualità per garantire l'origine, la natura e la qualità nonché la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari.

Esito:


Le disposizioni contrastano con il diritto dell'Unione europea, che vietano agli Stati membri di porre in essere restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente, e quindi anche dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, che richiede, nell'esercizio dell'attività legislativa, il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

Questione fondata

Nella giurisprudenza della Corte di giustizia, la «misura di effetto equivalente» (alle vietate restrizioni quantitative) è costantemente intesa in senso ampio e fatta coincidere con «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari».

Le disposizioni in esame, introducendo un marchio «regionale» di qualità destinato a contrassegnare, sulla base di disciplinari, ed in conformità a criteri, dalla stessa stabiliti, determinati prodotti agricoli ed agroalimentari a fini, anche dichiaratamente, promozionali della agricoltura e cultura gastronomica del Lazio, sono idonee ad indurre il consumatore a preferire prodotti assistiti dal marchio regionale rispetto ad altri similari, di diversa provenienza, e, conseguentemente, a produrre, quantomeno «indirettamente» o «in potenza», gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci, che anche al legislatore regionale è inibito perseguire per vincolo comunitario.

La competenza regionale non può estendersi sino a comprendere la finalità di tutela del consumatore, rientrante nella materia del diritto civile; per quanto riguarda la potenziale ultraterritorialità del marchio, non spetta alla Regione Lazio di certificare la «qualità» di prodotti sull'intero territorio nazionale e su quello di altri Stati europei.


	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6-7 giugno 2013 Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

Ritiene la questione fondata con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. (sui vincoli all'esercizio della potestà legislativa di Stato e Regioni derivanti dall'ordinamento comunitario).

Decisione della Corte

Dichiara la illegittimità costituzionale della l.r. Lazio 1/2012.

Estensore nota: Maria Cefalà - Annalisa Pelucchi

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6-7 giugno 2013 Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

Sentenza: n. 67 del 12 aprile 2013

Materia: Tutela della concorrenza – servizio idrico integrato - tariffe

Limiti violati: articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Governo

Oggetto: articoli 4, comma 2, lettera e), 7, commi 4 e 5, e 11 della legge della Regione Veneto 27 luglio 2012, n. 17 (Disposizioni in materia di risorse idriche)

Gli articoli art. 4, comma 2, lettera e), e 7, comma 4, attribuiscono all’Autorità di bacino, tra le altre, anche la funzione di approvare le tariffe e i relativi aggiornamenti del servizio idrico integrato.

L’art. 7, comma 4, nel definire la tariffa del servizio idrico integrato, ne prevede l’articolazione per fasce territoriali, per tipologia di utenza, scaglioni di reddito e fasce progressive di consumo.

L’art. 7, comma 5, attribuisce ai consigli di bacino il compito di determinare una quota di investimento non inferiore al 3% degli introiti della tariffa dell’anno precedente destinata alle comunità montane e, in subordine, ai comuni interessati, per la realizzazione di interventi di tutela dell’assetto idrogeologico montano a difesa della qualità delle risorse idropotabili.


L’art. 11 attribuisce al Presidente della Giunta regionale il potere sostitutivo in caso di inerzia dei Consigli di bacino nell’approvazione delle tariffe e dei relativi aggiornamenti.

Esito:

Gli articoli 154 e 161 del d. lgs. 152/2006 riservano allo Stato la determinazione delle tariffe, e il d.l. 70/2011 attribuisce all’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua (ora Autorità per l’energia elettrica e il gas) l’approvazione delle tariffe predisposte dalle autorità competenti. Ravvisa violazione delle materia tutela dell’ambiente e tutela della concorrenza di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione.

La normativa statale attribuisce al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio l’individuazione delle quote e delle componenti di costo ambientale della risorsa, e all’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua (ora Autorità per l’energia elettrica e il gas) la definizione delle componenti di costo, anche in proporzione al grado di inquinamento. Ravvisa violazione delle materia tutela dell’ambiente e tutela della concorrenza di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione.

L’art. 7, comma 5, attribuisce ai consigli di bacino il compito di determinare una quota di investimento non inferiore al 3% degli introiti della tariffa dell’anno precedente destinata alle comunità montane e, in subordine, ai comuni interessati, per la realizzazione di interventi di tutela dell’assetto idrogeologico montano a difesa della qualità delle risorse idropotabili.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6-7 giugno 2013 Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

La normativa statale attribuisce allo Stato la determinazione delle componenti di costo delle tariffe.

La Regione non può esercitare il potere sostitutivo inerente ad una funzione che ad essa non compete, in quanto spetta alle autorità statali.

Questioni fondate

Tutte le censure denunciano la violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e della concorrenza, con riferimento al procedimento di formazione delle tariffe del servizio idrico integrato.

Ripercorre la disciplina dettata dallo Stato in proposito e riprende la giurisprudenza costituzionale in base alla quale la disciplina della determinazione della tariffa del servizio idrico giustifica l'azione unitaria dello Stato, con il fine di garantire sull'intero territorio nazionale un trattamento uniforme delle varie imprese operanti in concorrenza tra di loro, per evitare di produrre arbitrarie disparità di trattamento sui costi aziendali, conseguenti a vincoli imposti in modo differenziato sul territorio nazionale. I poteri legislativi esercitati dallo Stato attengono all'esercizio della competenza esclusiva statale nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente.

Gli articoli 4, comma 2, lettera e) e 7, comma 4, attribuiscono ai consigli di bacino la funzione di approvare le tariffe, che la normativa statale riserva invece all'Autorità per l'energia e per il gas (l'uso del verbo "approvare" comunque incide sulle attribuzioni dei soggetti preposti al servizio idrico integrato).


L'art. 7, comma 5, attribuendo ai consigli di bacino la determinazione di una quota di investimento per la realizzazione di interventi a tutela dell'assetto idrogeologico, contrasta con la normativa statale che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa relativi ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua. Incidendo sulle componenti tariffarie, e in particolare sulle quote dei costi ambientali, la normativa regionale invade le materie della tutela dell'ambiente e della tutela della concorrenza, entrambe riservate allo Stato.

Anche l'art. 11, attribuendo al Presidente della Giunta regionale il potere sostitutivo in caso di inerzia nell'approvazione o aggiornamento delle tariffe, riguardando una funzione che non compete alla Regione, soffre del medesimo vizio di incompetenza della norma che aveva previsto la funzione; la disciplina statale inoltre attribuisce il potere sostitutivo all'Autorità statale.

Decisione della Corte

Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 2, lettera e), 7, commi 4 e 5, 11, comma 1, della l.r. Veneto 17/2012.

Estensore nota: Maria Cefalà - Annalisa Pelucchi

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6-7 giugno 2013 Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

Sentenza: n. 70 del 16 aprile 2013

Materia: Reviviscenza – buon andamento

Limiti violati: articolo 97 della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Governo

Oggetto: articolo 5, comma 2, della legge della Regione Campania 21 maggio 2012, n. 13 recante “Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012 n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2012)”

La disposizione censurata differisce al 30 giugno 2012 il termine fissato dall’art. 52, comma 15, della l.r. 1/2012.

Esito:

La disposizione modifica il termine stabilito dall’art. 52, comma 15, della l.r. 1/2012 per l’abrogazione della l.r. 11/2011, sugli impianti eolici. Tale normativa vietava la realizzazione di aereogeneratori che non rispettassero la distanza minima di m. 800 da altri analoghi impianti a partire dal 29 febbraio 2012. La disposizione era stata impugnata in via principale innanzi alla Corte costituzionale; nelle more del giudizio l’art. 52, comma 15, della l.r. 1/2012 ne aveva disposto l’abrogazione; il ricorrente aveva rinunciato al ricorso e il processo innanzi alla Corte si era estinto (ord. 89/2012).


La disposizione impugnata posticipa l’effetto abrogativo dal 29 febbraio al 30 giugno 2012, determinando la reviviscenza della disposizione, in lesione del principio di leale collaborazione; la disposizione produce effetti retroattivi, con lesioni delle disposizioni sulla legge in generale, e determinando difficoltà applicative, in quanto dispone per il passato.

Questione fondata con riferimento all’art. 97 della Costituzione.

Non è conforme a tale disposizione costituzionale l’adozione, per regolare l’azione amministrativa, di una disciplina normativa «foriera di incertezza», che può tradursi in cattivo esercizio delle funzioni affidate alla cura della pubblica amministrazione.

Il fenomeno della riviviscenza di norme abrogate, quand’anche si manifesti nell’ambito delle «ipotesi tipiche e molto limitate» che l’ordinamento costituzionale tollera, rientra in linea generale in questa fattispecie, perché può generare «conseguenze imprevedibili» (sent. 13/2013), valutabili anche con riguardo all’obbligo del legislatore di assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione.

Nel caso di specie, il legislatore regionale, dopo avere dettato una regola di azione per l’amministrazione regionale, l’ha prima abrogata, poi l’ha fatta rivivere, ma solo per un periodo di tempo limitato e attraverso la tecnica, di per sé dagli esiti incerti, del differimento di un termine abrogativo già interamente maturato; infine l’ha nuovamente

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6-7 giugno 2013 Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---


abrogata.

La disposizione impugnata ricade nella fase più critica di tale manifestamente irrazionale esercizio della discrezionalità legislativa, segnata dalla presunta riviviscenza del divieto recato dalla l.r. 11/2011. I procedimenti amministrativi che si sono svolti in questo periodo di tempo sono stati assoggettati ad una normativa difficilmente ricostruibile da parte dell'amministrazione, continuamente mutevole, e, soprattutto, non sorretta da alcun interesse di rilievo regionale degno di giustificare una legislazione così ondivaga.

Decisione della Corte

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della l.r. 13/2012.

Estensore nota: Maria Cefalà - Annalisa Pelucchi

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6-7 giugno 2013 Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

Sentenza: n. 72 del 23 aprile 2013

Materia: Stabilizzazione dei lavoratori precari – profilassi internazionale

Limiti violati: articoli 3, 97, 117, primo comma, e secondo comma, lettere q) ed s), e 136 della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Governo

Oggetto: articoli 19 e 32 della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2011, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Basilicata - legge finanziaria 2012)

L'art. 19 prevede un contributo regionale per la stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili (ASU), di cui all'art. 14, comma 1, della l.r. 31/2008, come modificato dall'art. 33 della l.r. 27/2009, il quale, a sua volta, prevedeva che la Regione promuovesse detta stabilizzazione per il personale impiegato da almeno tre anni presso i Comuni e gli enti pubblici nonché per i lavoratori ex LSU che avevano avuto contratti Co.Co.Co. per la durata di 60 mesi con pubbliche amministrazioni dal 2001 al 2008 o in essere.

L'art. 32 consente, per motivi di compravendita, la movimentazione di animali da vita della specie bovina ed ovicaprina con documentazione di scorta ("modello 4") priva della vidimazione del Servizio Veterinario ufficiale della ASL competente in ordine alla avvenuta vaccinazione.

Esito:


L'art. 33 della l.r. 27/2009 era stato così sostituito, dapprima, dall'art. 11, comma 1, della l.r. 42/2009 e, poi, dall'art. 1 della l.r. 10/2010. Entrambe le disposizioni modificative erano state dichiarate illegittime con la sentenza della Corte costituzionale 67/2011, in quanto non prevedevano alcuna procedura selettiva del personale ai fini della relativa stabilizzazione, in violazione dell'art. 97 Cost..

La norma in esame, prevedendo nuovamente il finanziamento della stabilizzazione del medesimo personale per l'esercizio 2012, violerebbe gli artt. 3 e 97 Cost. nonché l'art. 136 Cost. La sua natura provvedimentale esigerebbe, infatti, un rigoroso scrutinio di ragionevolezza e di non arbitrarietà, nonché il rispetto del principio di legalità della azione amministrativa; mirando inoltre a preservare e a rinnovare l'efficacia di disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime, presenterebbe gli stessi vizi di queste.

Questione fondata

Occorre considerare le finalità per le quali viene previsto lo stanziamento, volto a mantenere o a ripristinare gli effetti di una disciplina che era stata già oggetto di pronuncia di illegittimità costituzionale.

La giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente qualificato le norme statali in materia di stabilizzazione dei lavoratori precari come principi fondamentali di coordinamento

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6-7 giugno 2013 Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

della finanza pubblica, in quanto perseguono la finalità del contenimento della spesa nello specifico settore del personale (51/2012). Sotto altro profilo, il contenuto o il carattere meramente finanziario di una disposizione, quale quella impugnata, non può implicare una sua completa autonomia rispetto all’oggetto o all’obiettivo cui il finanziamento si riferisce (la destinazione di una somma per la stabilizzazione dei lavoratori non può risultare del tutto indipendente rispetto a quella delle modalità attraverso le quali si realizza concretamente la stabilizzazione).

L’art. 97 della Costituzione impone di reclutare il personale delle pubbliche amministrazioni attraverso pubblico concorso, consentendo deroghe solo qualora ricorrano esigenze particolari e sia adeguatamente garantita la professionalità dei prescelti.

Contrasto con gli artt. 117, primo comma, e 117, secondo comma, lettere q) ed s), della Costituzione.

Il regolamento della Commissione, CE/1266/2007 espressamente richiamato dalla disposizione in esame, si riferisce alle misure applicative della direttiva 2000/75/CE del Consiglio, che stabilisce disposizioni specifiche sulle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale di alcune specie animali. La materia sarebbe, dunque, riconducibile alla “profilassi internazionale”, di competenza esclusiva dello Stato a norma dell’art. 117, secondo comma, lettera q), Cost., con profili incidenti anche sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, anch’essa riservata alla competenza dello Stato, ai sensi della lettera s) del medesimo art. 117.

Non sarebbe consentita l’adozione, sul territorio regionale, di interventi difformi rispetto alla disciplina statale, che risulterebbero in contrasto con esigenze di carattere unitario.


Questione fondata

Precedenti sentenze hanno affermato il principio che devolve alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione in materia di profilassi internazionale, con il coinvolgimento anche di profili riguardanti la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, anch’essa riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. La normativa statale che prevede il controllo sanitario della ASL competente sul bestiame in transito è destinata ad assicurare, anche in relazione al profilo delle procedure, oltre che a quello strettamente sanzionatorio, una indispensabile uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale, secondo livelli minimi di tutela che necessitano, proprio per le esigenze della profilassi, di una ineludibile omogeneità di criteri e parametri di valutazione.

Decisione della Corte

Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 19 e 32 della l.r. Basilicata 26/2011.

Estensore nota: Maria Cefalà - Annalisa Pelucchi

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6-7 giugno 2013 Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

Sentenza: n. 90 del 22 maggio 2013

Materia: Caccia – calendario venatorio – tesserino venatorio

Limiti violati: articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Governo

Oggetto: articolo 7 della legge della Regione Toscana 10 giugno 2002, n. 20, recante «Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)», e dell’articolo 28, comma 12, della legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), promosso dal TAR Toscana

L’art. 7 disciplina i periodi di caccia e le specie cacciabili; in particolare: il comma 5 indica i periodi per la caccia al cinghiale e il comma 6 prevede che le province dispongono, dal 1° agosto fino al 15 marzo di ogni anno, forme di prelievo sulla base di piani di assestamento delle popolazioni di capriolo, daino muflone e cervo.

L’art. 28, comma 12, della l.r. 3/1994 stabilisce che nelle aziende faunistico-venatorie non è necessario il possesso del tesserino per l’esercizio dell’attività venatoria.


Esito:

La Regione ha utilizzato lo strumento della legge provvedimento, mentre la normativa statale (art. 10 l. 157/1992) pare attribuire alle regioni esclusivamente funzioni amministrative di programmazione e di ordinamento, ai fini della pianificazione faunistico-venatoria; in particolare, non prevede che la redazione del calendario venatorio sia preceduta dal parere dell’ISPRA; consente la caccia al cinghiale e ad altri ungulati in periodi diversi da quelli indicati dalla normativa statale.

Questione fondata

Prescrivendo la pubblicazione del calendario venatorio e contestualmente del “regolamento” sull’attività venatoria e imponendo l’acquisizione obbligatoria del parere dell’ISPRA, e dunque esplicitando la natura tecnica del provvedere, il legislatore statale ha inteso realizzare un procedimento amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere nella forma che naturalmente ne consegue, con divieto di impiegare, invece, la legge-provvedimento». Inoltre, l’art. 18, comma 4, della l.157/1992, nella parte in cui esige che il calendario venatorio sia approvato con regolamento, «esprime una scelta compiuta dal legislatore statale che attiene alle modalità di protezione della fauna e si ricollega, per tale ragione, alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema».

Il vizio di legittimità costituzionale colpisce l’intero art. 7; sono da ritenersi assorbite le questioni riguardanti i commi 5 e 6 del medesimo articolo restano assorbite.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6-7 giugno 2013 Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

La normativa statale prescrive, ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria, il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, contenente l'indicazione delle specifiche norme inerenti il calendario regionale nonché delle forme e degli ambiti territoriali di caccia nei quali è consentita l'attività venatoria.

Questione fondata

Il tesserino venatorio non assolve alla funzione di consentire la verifica della selvaggina cacciata, ma anche ad una più generale funzione abilitativa e di controllo, come si desume da diverse disposizioni della normativa statale.


La prescrizione relativa al tesserino regionale non può essere derogata ed è funzionale al rispetto delle norme che, nel regolare la caccia, sono volte alla tutela della fauna e dunque dell'ambiente. Il tesserino è infatti prescritto allo scopo di assicurare il rispetto del regime della caccia controllata, quale esso è configurato dalla normazione statale.

La disposizione in questione, concorrendo alla definizione del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, è elemento costitutivo di una soglia uniforme di protezione da osservare su tutto il territorio nazionale e che la disciplina regionale di esonero dal possesso del tesserino nelle aziende agriturismo venatorie viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente.

Decisione della Corte

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6-bis della l.r. Toscana 20/2002 e dell'art. 7, comma 6 della l.r. 20/2006, nel testo vigente prima della sua sostituzione ad opera dell'art. 65, comma 2, della l.r. 29/2012, e anche la illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 12 della l.r.3/1994.

Estensore nota: Maria Cefalà - Annalisa Pelucchi

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6-7 giugno 2013 Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

Sentenza: n. 91 del 22 maggio 2013

Materia: Professioni – avvocatura regionale

Limiti violati: articolo 117, terzo comma, Costituzione, che affida alla competenza legislativa statale la determinazione dei principi fondamentali in materia di professioni

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Governo

Oggetto: art. 29, commi 1 e 2, della legge della Regione Campania 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria anno 2009) promosso dal TAR Campania

La disposizione abilita l'avvocatura regionale a svolgere attività di consulenza e a patrocinare in giudizio per gli enti strumentali della Regione e per le società il cui capitale è interamente sottoscritto dalla Regione e, allo scopo, consente la stipula di convenzioni tra la Giunta regionale da un lato, e gli enti strumentali e le singole società dall'altro, per regolare, in particolare, le modalità attraverso cui può essere richiesta l'attività dell'avvocatura regionale, quantificando i relativi oneri.


Esito:

Contrasto con l'art. 3, secondo comma, del r. d.l. 1578/1933 recante l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, convertito, con modificazioni, dalla l. 36/1934, che prevede l'incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con qualunque impiego o ufficio retribuito a carico del bilancio dello Stato o degli enti pubblici, stabilendo un principio derogabile, per quanto riguarda gli avvocati degli uffici legali di tali enti, solo per le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale i professionisti prestano la loro opera e a condizione che siano iscritti nell'elenco speciale annesso agli albi professionali, ai sensi del medesimo art. 3, quarto comma, lettera b).

La norma regionale estenderebbe le ipotesi di deroga alle incompatibilità previste dal legislatore statale, consentendo all'avvocatura regionale di svolgere attività di consulenza e di patrocinare in giudizio per enti diversi da quello d'appartenenza, dunque al di fuori di quanto consentito dalla normativa statale e violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., che affida alla competenza legislativa statale la determinazione dei principi fondamentali in materia di professioni, tra cui rientrerebbe il menzionato art. 3 del r. d.l. 1578/1933.

Questione fondata

Il rigoroso regime di incompatibilità previsto dalla normativa statale è derogabile solo per quanto riguarda gli avvocati afferenti agli uffici legali degli enti pubblici, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso i quali prestano la propria opera e a condizione che siano iscritti nell'elenco speciale annesso agli albi professionali. La Corte di cassazione ha interpretato tale disposizione in senso restrittivo, attribuendole carattere di norma eccezionale, stante appunto la sua natura derogatoria rispetto al generale principio di incompatibilità.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6-7 giugno 2013 Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---


In forza dei suddetti vincoli interpretativi si è ritenuto, tra l'altro, che gli avvocati dipendenti da enti pubblici siano tenuti a svolgere attività professionale solo in relazione agli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera, non essendo consentito ritenere "propri" dell'ente pubblico datore di lavoro le cause e gli affari di un ente diverso, dotato di distinta soggettività.

La sopravvenuta nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense approvata con d. lgs. 247/2012 ha ribadito e precisato le condizioni nel rispetto delle quali gli avvocati degli uffici legali interni degli enti pubblici possono svolgere attività professionale per conto dell'ente di cui sono dipendenti, in deroga al principio generale di incompatibilità. Tale normativa non è suscettibile di estensione da parte del legislatore regionale, rientrando nell'ambito dei principi fondamentali della materia delle professioni, affidata alla competenza del legislatore statale.

Decisione della Corte

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 29, commi 1 e 2, della l.r. Campania 1/2009

Estensore nota: Maria Cefalà - Annalisa Pelucchi

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6-7 giugno 2013 Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

Sentenza: n. 93 del 22 maggio 2013

Materia: Valutazione di impatto ambientale – tutela dell’ambiente

Limiti violati:

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Governo

Oggetto: articoli 2, comma 1, lettera c), 3, comma 4, 5, comma 1, lettera c), e comma 10, 8, comma 4, 9, comma 2, lettera d), 12, comma 1, lettere c) ed e), e 13, allegati A1, A2, B1 e B2 nel loro complesso ed in specie degli allegati A1, punto n), A2, punto h), B1, punto 2h), B2, punti 7p) e 7q), della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale – VIA)

L’art. 2, comma 1, lettera c), definisce il progetto quale «insieme di elaborati tecnici concernenti la realizzazione di impianti opere o interventi».

Gli allegati A1, A2, B1 e B2 alla l.r. 3/2012, considerati nel loro complesso, nelle parti in cui, determinano i criteri per l’individuazione dei progetti assoggettati alla procedura di VIA, stabiliscono delle soglie di tipo dimensionale al di sotto delle quali i progetti non sono assoggettabili alla citata procedura.

L’art. 3, comma 4, indica i casi nei quali le soglie dimensionali fissate per le attività produttive di cui agli allegati B1 e B2 sono incrementate del 30 per cento.

L’art. 8, comma 4, e l’art. 13 prevedono obblighi informativi.

L’art. 5, comma 1, lett. C), disciplina i casi in cui l’intervento soggetto alla procedura di VIA deve acquisire anche l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) e le autorità competenti coincidono, e subordina l’unicità della pubblicazione e della consultazione del pubblico alla circostanza di una specifica evidenza dell’integrazione tra le procedure.

L’art. 12, comma 1, lettera c), prescrive al soggetto proponente il progetto di corredare la domanda da presentare all’autorità competente con la copia dell’avviso da pubblicare a mezzo stampa.


L’art. 12, comma 1, lettera e), indica tra i documenti da allegare alle domande di VIA le autorizzazioni ambientali.

L’allegato A1, punto n), esenta dalla sottoposizione a VIA regionale le piccole utilizzazioni locali, cioè determinati impianti di potenza inferiore a 1 MW.

L’Allegato A2, punto h), include tra quelle da sottoporre a VIA provinciale, la classe di progetto elettrodotti per il trasporto di energia elettrica superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.

L’allegato B1, punto 2h), esclude dalle tipologie progettuali, relative alle attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma da sottoporre a verifica di assoggettabilità regionale, i rilievi geofisici.

L’allegato B2, punto 7p), esclude dai progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale attinenti ad impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi mediante determinate specifiche operazioni, determinati tipi di impianti che effettuano il recupero

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6-7 giugno 2013 Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

di diluenti e solventi presso i produttori degli stessi, e purché le quantità trattate non superino certi quantitativi.

L'allegato B2, punto 7q), indica tra le tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale determinati impianti di smaltimento, escludendone determinati altri.

L'art. 5, comma 10, stabilisce che il provvedimento di VIA comprende l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del d. lgs. 42/2004, ove necessaria. In tal caso, la documentazione è integrata con quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia.

Esito:

La normativa comunitaria qualifica il progetto come «la realizzazione dei lavori di costruzione, di impianti od opere» ovvero di «altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo». Tale definizione non sarebbe equivalente con quella regionale che, confondendo la nozione di “progetto” con quella di “documentazione progettuale” (l'insieme degli elaborati tecnici) che deve essere preparata dal committente e trasmessa nel corso della procedura di VIA alle autorità competenti, e non comprenderebbe né i lavori di costruzione, né gli interventi sull'ambiente e sul paesaggio destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.


Questione non fondata

La definizione di progetto recata dalla norma regionale impugnata, in quanto generale ed astratta, risulta compatibile con la definizione comunitaria, nella parte in cui, qualificando come “progetto” l'«insieme di elaborati tecnici concernenti la realizzazione di impianti opere o interventi», implicitamente include, nel generico riferimento agli interventi, sia la realizzazione di lavori di costruzione, riconducibili alle opere, che quella di interventi sull'ambiente naturale e sul paesaggio.

La normativa comunitaria individua, fra i criteri per l'individuazione dei progetti assoggettati alla procedura di VIA, oltre a quello della dimensione, anche altri criteri (caratteristiche dei progetti, che devono essere considerate tenendo conto, in particolare, oltre che delle loro dimensioni, del cumulo con altri progetti, dell'utilizzazione di risorse naturali, della produzione di rifiuti, dell'inquinamento e disturbi ambientali; localizzazione dei progetti, così che la sensibilità ambientale possa essere considerata tenendo conto, in particolare, dell'utilizzazione attuale del territorio e delle capacità di carico dell'ambiente naturale; caratteristiche dell'impatto potenziale, con riferimento tra l'altro, all'area geografica ed alla densità della popolazione interessata).

Questione fondata

Dalla normativa comunitaria discende un preciso obbligo per gli Stati membri di assoggettare a VIA sia i progetti dell'allegato I sia quelli dell'allegato 2, qualora siano idonei a generare un importante impatto ambientale, all'esito della procedura di c.d. screening, screening che deve essere effettuato avvalendosi dei criteri di selezione indicati nell'allegato III della stessa direttiva, e concernenti non solo la dimensione, ma

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6-7 giugno 2013 Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

anche le altre caratteristiche dei progetti, gli altri criteri di selezione dei progetti, pure determinanti ai fini della corretta individuazione dei progetti da sottoporre a VIA o a verifica di assoggettabilità.

La normativa regionale non considera i criteri indicati dalla direttiva UE, ponendosi quindi in evidente contrasto con essa.

Gli incrementi delle soglie dimensionali di cui agli allegati B1 e B2 non prenderebbero in considerazione tutti gli elementi indicati nell'allegato III della direttiva, ma solo alcuni di essi (la localizzazione dei progetti, oppure le caratteristiche inquinanti degli stessi) escludendo tra l'altro, il cumulo con altri progetti, la sostenibilità ambientale delle aree geografiche e il loro impatto su zone di importanza storica, culturale o archeologica.

Questione non fondata

La normativa comunitaria demanda agli Stati membri l'indicazione di soglie o criteri e l'esame caso per caso dei progetti per stabilire quali di questi devono essere sottoposti a valutazione, a seconda dell'entità del loro impatto ambientale

La normativa regionale, in relazione ai progetti inerenti alle attività produttive, eleva le soglie dimensionali già fissate negli allegati con riferimento a tre distinte categorie. Deve pertanto ritenersi che il legislatore regionale, nell'individuare i progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA all'interno delle tre specifiche categorie indicate dalla disposizione in esame, abbia tenuto conto non solo delle loro dimensioni, ma anche di tutti gli altri criteri indicati dalla direttiva comunitaria, elevando le soglie dimensionali fissate in linea generale dagli allegati B1 e B2, per tutte le altre attività produttive, proprio in considerazione delle specifiche caratteristiche ambientali dei medesimi progetti ivi indicati.

Le disposizioni non contemplano tutti gli obblighi informativi previsti a carico del proponente dalla normativa comunitaria.


Questione fondata

La normativa regionale, omettendo di indicare tra gli obblighi informativi oggetto dell'avviso contenente le informazioni da fornire al pubblico, una serie di informazioni rilevanti, si pone in contrasto con le indicazioni recate dalla normativa comunitaria, violando gli specifici obblighi che da essa discendono e vincolano il legislatore regionale come quello statale ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.

Il d. lgs. 152/2006 prevede l'obbligo del coordinamento delle procedure e della unicità della consultazione del pubblico; la disposizione si pone quindi in contrasto con la normativa statale in materia di tutela dell'ambiente.

Questione non fondata

Il d.lgs. 152/2006 stabilisce che la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale deve essere coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. A questo scopo è «in ogni caso disposta l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure» e si prevede altresì che, «se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6-7 giugno 2013 Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione».

La norma regionale impugnata, nella parte in cui prevede che «sia data specifica evidenza dell'integrazione tra le procedure suddette» affinché «la pubblicazione e la consultazione del pubblico effettuate ai fini della VIA» siano considerate «valide anche ai fini della procedura di AIA», non viola l'obbligo di unicità della consultazione del pubblico – imposto dalla normativa statale – ma assolve proprio al fine di assicurare in concreto il più corretto adempimento di quell'obbligo, imponendo che il pubblico sia reso consapevole che la consultazione unica avrà efficacia ai fini di entrambi i provvedimenti integrati nel provvedimento di VIA.

Il d. lgs. 152/2006 prescrive che sia allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto; la disposizione regionale contrasta quindi con la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente.

Questione non fondata

Anche ritenendo che la norma regionale escluda dal novero degli atti da inserire nell'elenco gli assensi comunque denominati non pertinenti alla materia ambientale, non si determinerebbe alcuna riduzione degli standard e dei livelli uniformi di tutela ambientale e quindi alcuna violazione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, potendo tale norma al più incidere su materie e competenze diverse.


Il d. lgs. 152/2006 impone che la pubblicazione a mezzo stampa sia contestuale alla presentazione dell'istanza di VIA.

Questione fondata

Stabilendo che il proponente il progetto presenti apposita domanda all'autorità competente, allegando, fra l'altro, copia dell'avviso ancora da pubblicare a mezzo stampa, la disposizione contrasta con quanto statuito dall'art. 23, comma 1, del codice dell'ambiente, che viceversa impone che ad essere allegata alla domanda sia copia dell'avviso a mezzo stampa, il quale, in base a quanto espressamente statuito dall'art. 24, comma 1, del medesimo codice, deve essere pubblicato contestualmente alla presentazione dell'istanza.

Tale difformità, non determinando una miglior tutela ambientale, ma anzi ritardando la pubblica conoscenza del procedimento iniziato, è suscettibile di ritardare per ciò stesso la possibilità di partecipazione e decisione informata del procedimento medesimo e, quindi, di tutelare con minore efficacia il bene dell'ecosistema, a presidio del quale il legislatore statale, nell'ambito della propria competenza, ha dettato la menzionata disciplina.

La limitazione della documentazione alle sole autorizzazioni ambientali contrasta con la normativa statale.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6-7 giugno 2013 Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

Questione non fondata

Riprende le stesse osservazioni svolte con riferimento alle censure mosse all'art. 9, comma 2, lettera d): anche a voler ritenere che la norma regionale escluda dal novero degli atti da inserire nell'elenco gli assensi comunque denominati non pertinenti alla materia ambientale, non si determinerebbe alcuna riduzione degli standard e dei livelli uniformi di tutela ambientale e quindi alcuna violazione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, potendo tale norma al più incidere su materie e competenze diverse.

La normativa statale annovera, tra i progetti per i quali la VIA è obbligatoria, tutti quelli riguardanti le attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche.

Questione non fondata

Escludendo non la semplice verifica di assoggettabilità, ma la sottoposizione a VIA obbligatoria di determinati impianti, VIA prescritta in via generale dal legislatore statale solo in relazione a specifici progetti, puntualmente individuati, che si ritiene non abbiano necessariamente un rilevante impatto ambientale, il legislatore regionale non ha arrecato alcun *vulnus* agli standard di tutela dell'ambiente apprestati dal legislatore statale.

La normativa statale circoscrive l'obbligo di procedura di VIA ai soli progetti riguardanti elettrodotti aerei con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato superiore a 10 km.


Questione non fondata

Estendendo la previsione della procedura di VIA anche agli elettrodotti interrati (e non solo a quelli aerei, come richiesto dal d. lgs. 152/2006), la normativa regionale determina, attraverso la disciplina di settori di competenza regionale, forme più elevate di tutela ambientale, consentite alla legislazione regionale quali effetti indiretti, come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale.

La normativa statale non prevede eccezioni in merito ai progetti riguardanti l'attività di ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma da sottoporre alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome.

Questione fondata

La norma regionale esenta dalla verifica di assoggettabilità regionale proprio i rilievi geofisici che sono necessariamente funzionali e quindi ricompresi nei progetti (relativi all'industria energetica ed estrattiva) di attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, che il legislatore statale sottopone senza deroghe alla medesima verifica. In tal modo, la norma regionale non solo viola l'obbligo di adeguamento prescritto dall'art. 35 del codice, ma reca *vulnus* ad un preciso standard di tutela dell'ambiente individuato dal legislatore statale, in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'allegato B1, punto 2h), nella parte in cui esclude dalle tipologie progettuali, relative alle attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma da sottoporre a verifica di assoggettabilità regionale, i rilievi geofisici.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6-7 giugno 2013 Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

La normativa statale non ammette esclusioni della verifica di assoggettabilità provinciale.

Questione non fondata

La disposizione regionale si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 9, comma 6, del d. lgs. 152/2006, che consente l'esenzione della verifica di assoggettabilità provinciale per talune specifiche categorie progettuali, qualora ricorrano particolari situazioni ambientali e territoriali.

La normativa statale non pone eccezioni alla predetta tipologia di impianti.

Questione non fondata

Esentando dalla verifica di assoggettabilità provinciale quella specifica categoria di progetti inerenti alla realizzazione di impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi, a condizione che si tratti di rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione e che tale recupero avvenga nello stesso luogo in cui siffatti rifiuti sono prodotti, così da rivelarne il ridotto impatto ambientale, la regione ha dato attuazione alla medesima disposizione del Codice dell'ambiente richiamata con riferimento all'allegato B2, punto 7p).

La normativa statale attribuisce allo Stato una funzione di rilievo in sede di autorizzazione, che si estrinseca nell'espressione del parere vincolante ai fini del rilascio da parte del sovrintendente, funzione che nella norma regionale verrebbe eliminata.

Questione non fondata


La legislazione regionale non può prevedere una procedura per l'autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale, perché alle Regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme valevole su tutto il territorio nazionale nel cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica.

La norma regionale impugnata, in linea con questa indicazione della giurisprudenza costituzionale, ha dato attuazione a quanto prescritto dall'art. 26, comma 4, del d. lgs. 152/2006: essa non ha infatti derogato alla previsione dell'autorizzazione paesaggistica (il cui rilascio appartiene peraltro alla competenza regionale ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004). Stabilendo che il provvedimento di VIA "comprende" l'autorizzazione paesaggistica, ha provveduto a realizzare quella forma di "coordinamento" da parte della VIA di tutte le autorizzazioni in materia ambientale (fra le quali vi è anche l'autorizzazione paesaggistica) proprio prescritte al fine di assicurare un livello uniforme di protezione ambientale, in una prospettiva di semplificazione amministrativa.

Decisione della Corte

Dichiara l'illegittimità costituzionale:

degli allegati A1, A2, B1 e B2 alla l.r. 3/2012, nel loro complesso, nella parte in cui, nell'individuare i criteri per identificare i progetti da sottoporre a VIA regionale o provinciale ed a verifica di assoggettabilità regionale o provinciale, non prevedono che si

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6-7 giugno 2013 Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

debba tener conto, caso per caso, di tutti i criteri indicati nell'Allegato III alla direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – codificazione), come prescritto dall'articolo 4, paragrafo 3, della medesima;


degli articoli 8, comma 4, e 13 nella parte in cui non prevedono, nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, per il proponente, l'obbligo di specificare tutte le informazioni prescritte dall'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE;

dell'articolo 12, comma 1, lettera c), nella parte in cui prevede che il proponente il progetto possa provvedere alla pubblicazione dell'avviso a mezzo stampa dopo la presentazione della domanda anziché prevedere che debba provvedere alla suddetta pubblicazione dell'avviso contestualmente alla presentazione della stessa;

dell'allegato B1, punto 2h), nella parte in cui esclude dalle tipologie progettuali, relative alle attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma da sottoporre a verifica di assoggettabilità regionale, i rilievi geofisici;

dichiara non fondate tutte le altre questioni.

Estensore nota: Maria Cefalà - Annalisa Pelucchi

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6-7 giugno 2013 Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

Sentenza: n. 98 del 23 maggio 2013

Materia: Tutela della concorrenza - professioni

Limiti violati: articoli 117, primo comma e secondo comma lettere e) ed o), e terzo comma (in materia di professioni) della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale


Ricorrente: Governo

Oggetto: articoli 2, comma 2, 3, comma 4, 14, 18 e 19 della legge della Regione Lombardia 27 febbraio 2012, n. 3, recante «Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda) e alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)»

L'articolo 2, comma 2, introducendo il comma 4-bis all'art. 2 della l.r. 8/2009 (recante la disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda), richiede per i cittadini europei ed extracomunitari l'attestazione del possesso, nella comunicazione di inizio attività, di uno dei documenti previsti dall'art. 67, comma 2-bis, della l.r. 6/2010 (recante il testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), a sua volta inserito dall'altrettanto impugnato art. 19 della l.r. 3/2012 (ossia: un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano Generale, ovvero un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta, o di aver svolto un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito dalla Regione Lombardia o dalle altre Regioni), disponendo che in caso di mancata attestazione il cittadino extracomunitario o comunitario è tenuto a superare positivamente un corso di lingua italiana presso la Camera di Commercio territorialmente competente (o altro riconosciuto dalla Regione o dalle altre Regioni).

L'art. 3, comma 4, prevede un trattamento differenziato tra operatori delle attività finalizzate al benessere fisico ed al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo senza scopi terapeutici a seconda della iscrizione o meno al registro istituito dalla l.r. 2/2005 in materia di discipline bio-naturali, prevedendo che solo le attività svolte da chi non sia iscritto vadano ricondotte nell'ambito della legge statale 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), che prevede espressamente il possesso della qualifica professionale di estetista.

L'art. 14 ha ad oggetto il rilascio e il rinnovo delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e prevede la possibilità di individuarli anche in deroga a quanto disposto dall'art. 16 del d. lgs. 59/2010, attuativo della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6-7 giugno 2013 Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

L'art. 18 prevede che il possesso del requisito professionale per l'esercizio delle attività di commercio sia comprovato non solo dall'iscrizione all'INPS, ma anche dall'attestazione degli adempimenti contributivi minimi previsti da parte della previdenza sociale nazionale.

Esito:

Motivi di censura

Le disposizioni censurate, configurando una diretta discriminazione nei confronti di soggetti stranieri sia comunitari che extracomunitari in ragione della loro cittadinanza, si pongono in contrasto: con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, in quanto disattendono i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario; con l'art. 117, secondo comma, lettera a), Cost., che riserva allo Stato la competenza in materia di condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, e con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riconosce allo Stato la competenza in materia di tutela della concorrenza, lesa dalla introduzione di un ingiustificato ostacolo all'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per i cittadini extracomunitari e dell'Unione europea.

Questione non fondata

La disposizione regionale lascia all'interessato la scelta di presentare o un certificato di conoscenza della lingua italiana, o altri specifici attestati: la conoscenza della lingua italiana non è prevista dal legislatore regionale quale unico imprescindibile requisito, imposto agli stranieri per avviare l'attività commerciale.


La sostanziale identità di uno dei requisiti stabiliti tanto per gli italiani quanto per gli stranieri (siano essi comunitari o non) rappresenta ulteriore riprova della non configurabilità del lamentato effetto discriminatorio (peraltro non censurato in termini di ingiustificata disparità di trattamento di situazioni asseritamente uguali, ex art. 3 Cost.) derivante dalla applicazione delle norme censurate.

Motivi di censura

Violazione della potestà concorrente in materia di professioni (ex art. 117, terzo comma, Cost.): la legge regionale conferirebbe valore abilitativo all'esercizio di una professione all'iscrizione in un registro regionale, in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale, che tradizionalmente vieta alle Regioni l'istituzione di fatto di nuove figure professionali o l'istituzione di un registro professionale regionale e le condizioni per potersi iscrivere ad esso.

Questione fondata

La previsione regionale, da un lato, individua autonomamente le attività tipiche della professione di estetista (in modo oltretutto diverso da quanto indicato dal legislatore statale nell'art. 1, comma 1, della l. 1/1990); dall'altro lato, attraverso l'esclusione dai compiti, propri dell'estetista, delle attività esercitate dagli operatori bio-naturali iscritti al registro regionale, di fatto ridisegna (per sottrazione) la figura professionale dei primi (a

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6-7 giugno 2013 Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

tutto vantaggio delle competenze dei secondi), e contestualmente conferisce alla iscrizione nel predetto registro regionale un valore dirimente.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali.

Tra gli indici sintomatici della istituzione di una nuova professione, è stato ritenuto esservi quello della previsione di appositi elenchi, disciplinati dalla Regione, connessi allo svolgimento della attività che la legge regola, giacché «l’istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale», a prescindere dalla circostanza che tale iscrizione si caratterizzi o meno per essere necessaria ai fini dello svolgimento della attività cui l’elenco fa riferimento.


Anche il presente intervento del legislatore regionale, peraltro incidente sia sulla legge statale che su quella regionale, comporta una ridefinizione tanto delle attività di estetista, quanto di quelle di operatore bio-naturale, oltre ad una diversa e più ampia valenza degli effetti dell’iscrizione nel registro regionale e si pone in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost.

Motivi di censura

La possibilità derogatoria dei principi comunitari è idonea a introdurre criteri potenzialmente restrittivi della concorrenza, in special modo con riferimento alla richiamata normativa statale secondo la quale le autorizzazioni devono essere concesse per durata limitata, senza rinnovo automatico e individuazione di vantaggi in favore del prestatore uscente; con ciò venendo in contrasto con l’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera e).

Questione fondata

La direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, seppure si ponga in via prioritaria finalità di massima liberalizzazione delle attività economiche e preveda quindi soprattutto disposizioni tese alla realizzazione di tale scopo, consente comunque di porre limiti all’esercizio della tutela di tali attività, qualora questi siano giustificati da motivi imperativi di interesse generale. Tali limiti sono individuati in termini generali dal d. lgs. 59/2010, attuativo della direttiva. A tale regime autorizzatorio, che consente l’introduzione di limiti in presenza di motivi imperativi di interesse generale, il d. lgs. 59/2010 consente di introdurre deroghe, con specifico riferimento al commercio al dettaglio su aree pubbliche, mediante intese da raggiungere in sede di Conferenza unificata.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6-7 giugno 2013 Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

La regolamentazione normativa è riconducibile alla materia tutela della concorrenza, rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

L'impugnata norma regionale (che riproduce testualmente il citato, e già vigente, art. 70), oltre che pleonastica, si pone in contrasto con il principio ripetutamente affermato dalla Corte, secondo cui, in presenza di una materia attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, alle Regioni è inibita la stessa riproduzione della norma statale.

Rispetto alla norma censurata, il criterio formale di esclusione della possibilità di novazione della fonte ad opera della Regione deriva direttamente dalla incompetenza della Regione a regolamentare una materia ascrivibile alla tutela della concorrenza, in particolare stabilendo essa la censurata possibilità di derogare al regime dettato dalla norma statale.


Motivi di censura

Tale requisito ulteriore, non previsto dalla legge statale, introducendo un elemento restrittivo per il riconoscimento del titolo professionale si porrebbe in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., per violazione dei vincoli derivanti dal diritto comunitario; con le lettere a), b) e) ed o) del secondo comma dello stesso articolo, per invasione delle competenze esclusive dello Stato su condizione giuridica dello straniero, previdenza sociale e tutela della concorrenza; nonché con il terzo comma dell'art. 117 Cost. per contrasto con la norma statale di principio in materia di professioni.

Questione fondata

La previsione, secondo la quale – affinché l'interessato possa ottenere il riconoscimento del requisito dell'avvenuta prestazione della propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente nel settore commerciale – il possesso di detto requisito debba essere comprovato, oltre che dalla iscrizione all'Istituto nazionale previdenza sociale, anche dalla attestazione degli adempimenti contributivi minimi previsti da parte della previdenza sociale nazionale, esula dalla invocata competenza regionale in tema di tutela e protezione sociale dei lavoratori (evocata dalla resistente quale specifica *ratio* dell'intervento normativo). Infatti, per dimostrare la sussistenza di un requisito che consente all'interessato l'accesso alla attività lavorativa commerciale, il legislatore regionale richiama ed utilizza del tutto impropriamente istituti tipici di previdenza sociale, congegnati dallo Stato (nell'esercizio della sua competenza esclusiva) appunto per soddisfare altre finalità.


Poiché solo lo Stato può estendere l'ambito soggettivo e/o oggettivo di applicazione di disposizioni che rientrano in materie di competenza legislativa esclusiva statale, tra cui specificamente quello della previdenza sociale, potendo altrimenti le previsioni regionali determinare difformità in una disciplina che deve essere applicata in modo necessariamente unitario, la norma impugnata si pone in contrasto con il richiamato parametro, e conseguentemente deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6-7 giugno 2013 Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

Decisione della Corte

Dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 3, comma 4, 14 e 18 della l.r. Lombardia 3/2012.

Estensore nota: Maria Cefalà - Annalisa Pelucchi

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6-7 giugno 2013 Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

Sentenza: n. 108 del 29 maggio 2013

Materia: Governo del territorio – reiterazione di misure di salvaguardia

Limiti violati: articolo 117, terzo comma, Cost. (Governo del territorio).

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale


Ricorrente: Governo

Oggetto: articolo 14 della legge della Regione Lombardia 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2007), nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte, in sequenza, dall’art. 1, comma 8, lettera a), della legge della Regione Lombardia del 31 marzo 2008, n. 5 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2008), dall’art. 4 della legge della Regione Lombardia del 23 dicembre 2008, n. 33, recante «Disposizioni per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, a sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulla procedura della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione – Collegato 2009)», e dall’art. 23 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia

L’art. 14 della l.r. 5/2007, nella sua versione originaria, prevedeva, al comma 1, che “Al fine di non compromettere il potenziamento dell’aeroporto di Montichiari, secondo quanto previsto dagli strumenti della programmazione regionale, fino all’entrata in vigore del relativo piano territoriale regionale d’area ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 11 (Legge per il governo del territorio) e comunque per non oltre quindici mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, si applicano le disposizioni di salvaguardia di cui al presente articolo.”; vietava ogni intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ad eccezione di taluni specifici interventi su edifici esistenti (comma 2); faceva salvi determinati interventi strettamente connessi alle attività aeroportuali e alla realizzazione di interventi già assentiti e previsti dalla pianificazione vigente (comma 3) o comunque compatibili rispetto al suo potenziamento (comma 4); precisava l’ambito di applicazione (comma 5).

Il previsto termine iniziale di quindici mesi è stato poi prorogato a “non oltre il 31 dicembre 2008” dall’art. 1, comma 8, della l.r. 5/2008; al 30 giugno 2013 dall’art. 4 della l.r. 33/2008; al 30 giugno 2011 dall’art. 23 della l.r. 7/2010, e al 31 dicembre 2011 dall’art. 13 della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3 (Collegato ordinamentale 2011)

Esito: illegittimità costituzionale dell’articolo 14 della l.r. 5/2007, come risultante a seguito delle modifiche introdotte, successivamente, dall’art. 1, comma 8, lettera a), della l.r. 5/2008, dall’art. 4 della l.r. 33/2008 e dall’art. 23 della l.r. 7/2010.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6-7 giugno 2013 Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---


Decisione della Corte

Motivi della ordinanza di rimessione

La disposizione censurata presenterebbe molteplici profili di illegittimità costituzionale, e in particolare:

- instaurerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra i proprietari delle aree comprese nell'ambito interessato dal futuro piano d'area aeroportuale, in violazione dell'art. 3 Cost;
- reiterando più volte il regime di salvaguardia, ingenererebbe una situazione di assoluta incertezza sul destino delle aree assoggettate a tale regime, che impedisce di operare qualsiasi investimento nell'area e penalizzando le piccole imprese del settore delle costruzioni (come la società ricorrente), in violazione dell'art. 41 Cost.;
- rimane sostanzialmente svuotato di ogni contenuto il diritto reale dei proprietari delle aree edificabili comprese nella zona, i quali non avrebbero avuto la possibilità di realizzare nuove costruzioni (pur se coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti) e che neanche possono chiedere un indennizzo da parte del legislatore regionale, in violazione dell'art. 42 Cost.;
- la norma è riconducibile alla categoria delle leggi-provvedimento, cioè ad atti formalmente legislativi destinati a tenere luogo del provvedimento amministrativo in quanto dispongono in concreto su casi e rapporti specifici, in violazione dell'art. 97 Cost.;
- avrebbe invaso la potestà legislativa concorrente dello Stato, in quanto, in tema di misure di salvaguardia (rientranti nell'ambito della materia governo del territorio e quindi di legislazione concorrente), la Regione può dettare norme specifiche solo all'interno dei limiti e dei principi stabiliti da principi posti dallo Stato, mentre la norma in questione ha superato il limite massimo di 5 anni consentito dall'art. 12, comma 3, del d.P.R. 380/2001¹, e ha imposto le misure di salvaguardia in assenza dell'adozione del piano territoriale d'area, in violazione dell'art. 117 Cost.;
- prevede un divieto di realizzazione di interventi edificatori, mentre la normativa nazionale prevede solo la sospensione della decisione sul rilascio dei permessi edificatori; inoltre tali misure non sono correlate alla adozione di un piano urbanistico, come invece prevede il legislatore statale.

¹ Prevede l'art. 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia») che: « In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione. Tale previsione è ripresa anche dall'art. 36, comma 4, della legge regionale Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il Governo del territorio), in base al quale: «La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente per la approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.».

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6-7 giugno 2013 Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

Questione fondata


La disciplina sulle misure di salvaguardia di cui all'art. 12, comma 3, del d.P.R. 380/2001 ha una valenza mista, edilizia ed urbanistica, ed è riconducibile alla materia di legislazione concorrente governo del territorio di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., nella quale compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali, spettando alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio.

La medesima disposizione statale esprime il principio secondo cui le amministrazioni devono definire in tempi congrui l'iter procedimentale conseguente all'adozione degli strumenti urbanistici generali con il loro tempestivo invio agli organi deputati alla loro approvazione.

Secondo la Corte, la disposizione regionale impugnata – pur perseguendo le finalità proprie delle misure di salvaguardia, cioè impedire quei cambiamenti degli assetti urbanistici ed edilizi, che potrebbero contrastare con le nuove previsioni pianificatorie, in pendenza della loro approvazione – si discosta da quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del d.P.R. 380/2001 in quanto:

- non correla l'applicazione di misure di salvaguardia all'intervenuta adozione di un piano urbanistico, essendo la deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. IX/1812, avente ad oggetto l'«Adozione della proposta di Piano territoriale regionale d'area "Aeroporto di Montichiari"» (ex artt. 20 e 21 della l.r. 12/2005) intervenuta in periodo notevolmente successivo (31 maggio 2011) all'entrata in vigore della normativa impugnata;
- in luogo di una mera sospensione della decisione in ordine al rilascio dei permessi edificatori, come stabilito dall'art. 12, comma 3, del d.P.R. 380/2001, prevede un vero e proprio divieto di realizzazione di nuovi interventi edificatori;
- tale divieto – in forza di successive proroghe del termine finale di efficacia della norma in esame, disposte con leggi regionali successive – è stato protratto per un periodo di tempo ben superiore a quello stabilito dall'art. 12, comma 3, del d.P.R. 380/2001, realizzando, come sottolineato nell'ordinanza di rimessione, «un congelamento di aree, [...] classificate come edificabili dal PRG, per una durata superiore ai 7 anni»;
- costituendo una surrettizia violazione del principio della ragionevole temporaneità delle misure di salvaguardia, si pone anche in contrasto con il principio del necessario indennizzo nel caso di reiterazione di vincoli urbanistici che comportino l'inedificabilità.

Estensore nota: Maria Cefalà - Annalisa Pelucchi

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6-7 giugno 2013 Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

Sentenza: n. 101 del 29 maggio 2013

Materia: Governo del territorio – edilizia - norme sismiche – accertamento di conformità

Limiti violati: Art. 117, terzo comma Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Governo

Oggetto: degli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 6 e 7 della legge della Regione Toscana 31 gennaio 2012, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” e della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 “Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico”).

L’art. 5, sostituisce l’art. 118, commi 1 e 2 della l.r. Toscana 1/2005, introducendo la possibilità di ottenere l’accertamento di conformità in sanatoria (ex art. 140 l.r. 1/2005) per le opere che risultino conformi alla normativa tecnico-sismica vigente solo al momento della loro realizzazione (o al momento dell’inizio dei lavori) ma non anche al momento della presentazione dell’istanza diretta ad ottenere l’accertamento di conformità; si prevede inoltre (art. 118, c.3) la possibilità di accedere all’accertamento di conformità anche per opere realizzate in difformità della normativa tecnica vigente al momento della loro realizzazione, presentando un progetto di adeguamento alla normativa vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria.

L’art. 6 inserisce, dopo l’art. 118 della l.r. Toscana 1/2005, l’art. 118-bis, disciplinando il procedimento per l’accertamento di conformità in sanatoria di cui all’art. 118.

L’art. 7 modifica il comma 5 dell’art. 140 della l.r. 1/2005, stabilendo che resti fermo quanto previsto dagli artt. 118 e 118-bis.


Motivi di censura

Le disposizioni si pongono in contrasto con il principio fondamentale della c.d. “doppia conformità” stabilito dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia*), che subordina il rilascio dell’accertamento in sanatoria alla sussistenza della conformità degli interventi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, che deve essere posseduta sia al momento della presentazione della domanda, sia al momento della realizzazione dell’intervento. La normativa censurata, violando tale norma statale di principio, eccede la sfera di attribuzioni regionale nella materia relativa al governo del territorio, ponendosi in violazione dell’art. 117, terzo comma Cost.

Esito:

Questione fondata

La verifica della doppia conformità, alla quale l’art. 36 del Testo unico per l’edilizia (d.P.R. n. 380 del 2001) subordina il rilascio dell’accertamento di conformità in sanatoria, deve riferirsi anche al rispetto delle norme sismiche, da comprendersi nelle norme per

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6-7 giugno 2013 Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---


l'edilizia, sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria.

Le norme procedurali di cui all'art. 6 sono direttamente strumentali alle previsioni contenute nell'art. 5 e costituiscono il necessario completamento della disciplina del rilascio dell'accertamento di conformità, regolato in violazione del principio della doppia conformità; infine l'art. 7 sancisce l'autonomia dell'accertamento di conformità relativo alle norme sismiche dal generale accertamento relativo alle norme edilizie ed urbanistiche, sempre con risultati lesivi del principio fondamentale della doppia conformità.

Decisione della Corte

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, c. 1, 2 e 3, 6 e 7 della l.r. Toscana 4/2012, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Estensore nota: Roberto Grazi

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6-7 giugno 2013 Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

Sentenza: n. 104 del 29 maggio 2013

Materia: Sanità – spesa sanitaria - piano di rientro

Limiti violati: Art. 117, terzo comma Cost.; art. 120, secondo comma Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Governo

Oggetto: articolo 3 della legge della Regione Abruzzo 17 luglio 2012, n. 33 (Modifiche all'art. 29 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo. Legge finanziaria 2012», norme in materia di rimborso ai cittadini affetti da patologie oncologiche e provvedimenti finanziari riguardanti le Comunità Montane).

La disposizione impugnata prevede, al primo comma, la corresponsione, in favore dei cittadini affetti da patologie oncologiche, dei rimborsi previsti dalla legge della Regione Abruzzo 9 febbraio 2000, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l'anno 2000. Legge finanziaria regionale); a tal fine dispone, al secondo comma, uno stanziamento di € 200.000,00, attinto dal capitolo di entrata denominato «Entrate derivanti dal 50 per cento degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti», con speculare istituzione di un nuovo capitolo di spesa denominato «Interventi socio assistenziali per la maternità, l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia».

Esito:


Motivi di censura

La norma regionale garantisce ai residenti della Regione Abruzzo livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale: eccedendo dalle competenze regionali si pone in contrasto con gli obiettivi di risanamento imposti dal Piano di rientro dai disavanzi sanitari (stipulato in data 6 marzo 2007 ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 3 dicembre 2004, n. 311) che non consente l'erogazione di prestazioni economiche ulteriori rispetto a quelle elencate dallo stesso, in violazione, da un lato, dell'art. 117, terzo comma, Cost. e, dall'altro, dell'art. 120, secondo comma, Cost.

Questione fondata

La norma impugnata, disponendo l'assunzione a carico del bilancio regionale di oneri aggiuntivi per garantire un livello di assistenza supplementare in contrasto con gli obiettivi di risanamento del Piano di rientro, viola il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica vincolante per le Regioni, e, in definitiva, l'art. 117, terzo comma, Cost.

Inoltre, l'introduzione di un livello di assistenza aggiuntivo, non contemplato dal piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, interferisce con le funzioni e le attività del commissario ad acta incaricato


	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6-7 giugno 2013 Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

dell'attuazione del piano, e deve dunque essere dichiarata costituzionalmente illegittima anche per violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.

Decisione della Corte

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, della l.r. Abruzzo 33/2012 per violazione degli art. 117, terzo comma e 120, secondo comma, Cost.

Estensore nota: Roberto Grazzi

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6-7 giugno 2013 Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

Sentenza: n. 105 del 29 maggio 2013

Materia: Pubblico impiego – personale regionale – incarichi dirigenziali

Limiti violati: Art. 97 Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Governo

Oggetto: art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 5 aprile 2012, n. 16 [Modifiche alla L.R. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) ed alla L.R. 23 marzo 2000, n. 43 (Contributo al Circolo d'Arte e Cultura "Il Quadrivio" di Sulmona per l'organizzazione del Premio Sulmona)].

La disposizione censurata sostituisce il comma 5 dell'art. 22 della l.r. 77/1999, prevedendo che gli incarichi di Dirigente di servizio, nelle more della copertura a tempo indeterminato, possano essere conferiti con contratto a tempo determinato rinnovabile sino a 3 anni, entro il limite massimo del 10% delle posizioni e al fine di garantire specifiche necessità funzionali dell'Ente, a dipendenti regionali di categoria D in servizio presso la direzione interessata, in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, nonché di una specializzazione altamente qualificata. La disposizione stabilisce inoltre che gli incarichi siano conferiti dalla Giunta regionale mediante selezione, su proposta del Direttore competente, nel rispetto delle relazioni sindacali.

Esito:


Motivi di censura

La disposizione censurata prevedendo la conferibilità degli incarichi esclusivamente a dipendenti regionali in servizio presso la direzione interessata, determina una disparità di trattamento a danno di coloro che sono ugualmente in possesso dei requisiti per accedere alla qualifica dirigenziale, con violazione dell'art. 3 Cost.

Con riferimento alla lesione dell'art. 97, primo e terzo comma Cost., l'aumento del limite percentuale massimo stabilito per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione e la previsione relativa al rinnovo triennale degli incarichi risultano difformi dai principi fondamentali che disciplinano l'organizzazione degli uffici e il rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, stabiliti dal decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 (in particolare dall'art. 19, comma 6); la norma censurata preclude inoltre, irragionevolmente, l'accesso alla dirigenza ai dipendenti non facenti parte della direzione generale interessata.

Questione fondata

L'elevazione sino al venti per cento della quota di incarichi conferibili a soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali regionali, in misura doppia rispetto alla disciplina dettata dallo Stato con l'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, costituisce un sicuro indizio di incongruenza rispetto alla realizzazione del principio di buon andamento della pubblica

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 6-7 giugno 2013 Annalisa Pelucchi – Consiglio Regione Lombardia Sentenze della Corte Costituzionale – Regioni a statuto ordinario
---	---	---

amministrazione ex art. 97 Cost.; il meccanismo di individuazione degli impiegati cui conferire gli incarichi dirigenziali previsto dalla norma impugnata è inoltre caratterizzato da una notevole vaghezza. Complessivamente considerata la norma regionale risulta in contrasto con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione.

Resta assorbito il profilo di illegittimità costituzionale sollevato in riferimento all'art. 3 Cost.

Decisione della Corte

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l.r. Abruzzo 16/2012, per violazione dell'art. 97, primo e terzo comma, Cost.

Estensore nota: Roberto Grazi